

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
193/2021/R/COM**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 5 GENNAIO 2021 N. 18 DEL TAR
LOMBARDIA DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 279/2017/R/COM – ORIENTAMENTI RELATIVI
ALLA DISCIPLINA DEL MECCANISMO INCENTIVANTE PER LA
DIFFUSIONE DELLE BOLLETTE ELETTRONICHE**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 96/2021/R/com

Mercato di incidenza: energia elettrica e gas

11 maggio 2021

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito *internet* di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 9 marzo 2021, 96/2021/R/com per ottemperare alla sentenza 5 gennaio 2021, n. 18 del TAR Lombardia di annullamento della deliberazione dell'Autorità 279/2017/R/com istitutiva del meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette elettroniche (di seguito: meccanismo incentivante), disciplinato dal TIV e TIVG rispettivamente per il settore elettrico e del gas naturale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 4 giugno 2021.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia***

PEC: protocollo@pec.arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INDICE

1. Introduzione	6
2. Revisione dei livelli soglia a cui sono subordinate le reintegrazioni del meccanismo incentivante	9
3. Modalità e tempistiche di partecipazione al meccanismo e di erogazione di eventuali conguagli	13

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con deliberazione 9 marzo 2021, 96/2021/R/com (di seguito: deliberazione 96/2021/R/com) per ottemperare alla sentenza 5 gennaio 2021, n. 18 del TAR Lombardia (di seguito: sentenza n. 18/2021) con la quale è stata annullata la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 279/2017/R/com (di seguito: deliberazione 279/2017/R/com), istitutiva di un meccanismo incentivante per una maggiore diffusione delle bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti nei regimi di tutela (di seguito: meccanismo o meccanismo incentivante).
- 1.2 In via preliminare occorre rammentare che con la deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0), entrata in vigore a partire da gennaio 2016, l’Autorità ha definito i criteri per la trasparenza delle bollette con riferimento alle modalità di rappresentazione e comunicazione delle informazioni sui consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane con l’obiettivo principale di razionalizzare semplificare e rendere comprensibili tali informazioni contenute nelle bollette.
- 1.3 Al fine di incentivare la diffusione della bolletta in formato diverso da quello cartaceo, l’Autorità con la Bolletta 2.0 ha, tra l’altro, previsto, per i clienti serviti nei regimi di tutela (maggior tutela per il settore elettrico e servizio di tutela per il settore del gas naturale) che:
- i. venga loro riconosciuto uno sconto (di seguito: sconto per la bolletta elettronica) qualora abbiano fatto esplicita richiesta della modalità di messa a disposizione della bolletta in formato elettronico e, contemporaneamente, abbiano attivato una modalità di addebito automatico dell’importo fatturato;
 - ii. lo sconto di cui al punto i. si applichi attraverso una specifica componente negativa, espressa in €/anno differenziata per tipologia di clienti finali, al fine di tenere conto della diversa periodicità di fatturazione e del conseguente impatto sul numero effettivo di fatture inviate ai clienti.
- 1.4 Tale sconto ha, come detto, l’obiettivo di incentivare i clienti al passaggio alla bolletta in formato elettronico in modo, da un lato, di minimizzare le criticità legate alle tempistiche di consegna della bolletta e ridurre i rischi di mancata consegna, dall’altro, di ridurre i costi operativi degli esercenti la vendita (con conseguenti vantaggi anche per i clienti finali) nonché di conseguire benefici di natura ambientale. In tale ottica, il livello dello sconto¹ è stato commisurato ad una stima del costo evitato dall’operatore per la messa a disposizione delle bollette in formato

¹ Con la deliberazione 11 dicembre 2015, 610/2015/R/com è stato definito l’ammontare di sconto pari a: (i) per il servizio di maggior tutela: -6 €/anno per i clienti domestici e -6,60 €/anno per i clienti diversi dai domestici; (ii) per il servizio di tutela gas: -5,40 €/anno per i clienti domestici e -12 €/anno per i condomini a uso domestico.

cartaceo, considerando in particolare le informazioni disponibili principalmente relative ai costi di messa a disposizione delle fatture.

1.5 Con la richiamata deliberazione 279/2017/R/com, che ha modificato e integrato il TIV e TIVG², l’Autorità ha inteso introdurre un meccanismo volto a ristorare gli esercenti i servizi di tutela (di seguito anche: esercenti o esercenti la vendita) del differenziale tra il costo evitato (per il venir meno della bolletta cartacea) e lo sconto applicato al cliente. In particolare, la disciplina annullata dalla sentenza n. 18/2021 - di cui agli articoli 21 del TIV e 12^{ter} del TIVG – ha previsto che:

- i. il meccanismo sia a partecipazione volontaria;
- ii. l’accesso da parte dell’esercente la vendita sia condizionato al raggiungimento di una prefissata percentuale (soglia *a*) – pari a 7% - di clienti, rispetto al totale di quelli serviti, ai quali viene fatturato lo sconto;
- iii. al superamento del livello soglia minimo riportato *sub ii*, l’esercente partecipi alla reintegrazione percependo per ogni cliente al quale, nell’anno *Y*, è stato erogato lo sconto, un importo crescente fino al raggiungimento di una seconda soglia pari al 50% della propria base clienti (soglia *b*), in corrispondenza della quale l’esercente ha diritto all’integrale reintegrazione del differenziale tra costo evitato e sconto applicato con riferimento a tutti i clienti a cui tale sconto è stato applicato;
- iv. l’ammontare di reintegrazione dipenda dal numero effettivo di bollette emesse in un anno nei confronti dei clienti serviti;
- v. in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto iii., qualora siano raggiunti detti livelli soglia nell’anno di riferimento, ma non nel precedente, siano riconosciuti all’esercente anche gli ammontari relativi all’anno precedente;
- vi. l’ammontare di reintegrazione di cui al precedente punto iii. sia differenziato tra settore elettrico e del gas naturale e per tipologia di clienti³, al fine di tener conto della diversa periodicità di fatturazione prevista dalla regolazione;
- vii. per i primi due anni oggetto del meccanismo incentivante (2016 e 2017), l’ammontare di reintegrazione sia determinato considerando altresì i clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, sono state messe a disposizione bollette in formato elettronico;
- viii. le attività inerenti al meccanismo incentivante, ivi inclusa la verifica delle informazioni fornite dai partecipanti al meccanismo medesimo, siano gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa).

1.6 Con la sentenza n. 18/2021 il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione 279/2017/R/com censurando il mancato avvio di una consultazione “*espressamente e direttamente finalizzata ad incentivare l’opzione in favore della fatturazione*

² Rispettivamente il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza e il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane

³ L’importo di reintegrazione è differenziato rispettivamente tra clienti domestici e BT altri usi per il settore elettrico e clienti domestici e condomini uso domestico per il settore del gas naturale.

elettronica da parte dei clienti finali anche per il tramite dell'accollo di una parte dei costi di tale scelta a carico degli operatori del settore”.

- 1.7 Inoltre il TAR Lombardia ha evidenziato, in senso conformativo della futura attività regolatoria, che *“l'esigenza perseguita dall'Autorità di incentivare l'operatore ad aumentare il numero dei clienti finali optanti per la fatturazione elettronica, in quanto correlata soltanto ad una parziale reintegrazione delle eventuali differenze tra il livello di sconto applicato e il costo evitato dall'operatore stesso, non può assumere un carattere così marcato e sbilanciato (a livello di costi) a sfavore di quest'ultimo”* e che *“pur a voler ritenere ammissibile un divario tra i costi sopportati e il correlato rimborso, lo stesso non può essere del tutto disallineato rispetto ai costi medi effettivamente riscontrabili in un determinato settore di attività”*.
- 1.8 Infine, con riguardo alle percentuali di adesione da parte dei clienti alla fatturazione elettronica, il TAR Lombardia ha altresì rilevato che *“il mancato raggiungimento di soglie minime cui è collegato il rimborso per gli operatori non può assumere rilievo determinante, non dipendendo soltanto da questi il raggiungimento delle soglie via via programmate”*.
- 1.9 Al fine di ottemperare alla richiamata sentenza, con la deliberazione 96/2021/R/com, l'Autorità ha quindi avviato un procedimento volto a:
 - i. rivedere i livelli soglia (richiamati *sub* 1.5, punti ii. e iii.) a cui sono attualmente subordinate le reintegrazioni a favore degli esercenti la vendita che accedono al meccanismo in oggetto;
 - ii. nelle more della revisione dei requisiti di partecipazione al meccanismo di reintegrazione, assicurare tempestivamente una prima forma di compensazione agli esercenti che ne avrebbero comunque titolo alla luce dei pure annullati criteri della deliberazione 279/2017/R/com;
 - iii. in coerenza con quanto sarà deciso in merito ai requisiti di accesso alle reintegrazioni (*sub* i.), determinare le modalità e le tempistiche di liquidazione di eventuali conguagli spettanti agli esercenti la vendita che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo per gli anni precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina che sarà adottata in esito alla presente consultazione, nonché per ammettere al meccanismo anche le imprese che, con riferimento al precedente periodo, avrebbero avuto diritto ad accedervi alla luce di tale nuova disciplina.
- 1.10 Il presente documento per la consultazione si articola come segue:
 - a) il **capitolo 2** illustra gli orientamenti dell'Autorità per dare attuazione alla sentenza n. 18/2021;
 - b) il **capitolo 3** illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità e tempistiche di partecipazione al meccanismo da parte degli operatori interessati anche per gli anni pregressi l'entrata in vigore della nuova

disciplina nonché di erogazione di eventuali conguagli a favore degli esercenti che vi hanno già partecipato in passato.

2. Revisione dei livelli soglia a cui sono subordinate le reintegrazioni del meccanismo incentivante

- 2.1 Al fine di ottemperare alla sentenza n. 18/2021 nei termini anticipati nell'introduzione, l'Autorità intende rivedere i livelli soglia previsti dall'annullata deliberazione 279/2017/R/com a cui sono subordinate le reintegrazioni spettanti agli esercenti che abbiano erogato lo sconto per la bolletta elettronica temperando la duplice esigenza, da un lato, (i) di mantenere un incentivo in capo agli operatori ad operare in modo da aumentare il numero di clienti che scelgono la bolletta in formato elettronico proprio in ragione dei richiamati vantaggi (sotto il profilo della riduzione dei costi ma anche di natura ambientale) a questo associati e, dall'altro (ii) di reintegrare il differenziale tra il livello di sconto applicato al cliente ed il costo evitato dagli operatori per la mancata messa a disposizione della bolletta in formato cartaceo con modalità tali da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti, in ossequio al principio di *cost-reflectivity* invocato dal giudice amministrativo.
- 2.2 Si intendono, invece, lasciare invariati gli altri aspetti della previgente disciplina, richiamata al punto 1.5, inclusi i valori degli importi di reintegrazione definiti rispettivamente dal TIV e dal TIVG⁴ per il comparto elettrico e del gas naturale, in relazione ai quali non sono emerse evidenze che giustificino una loro revisione né sono stati oggetto di censure specifiche da parte del giudice amministrativo.
- 2.3 A fronte di quanto sopra, è intenzione dell'Autorità:
- i. mantenere un requisito di accesso al meccanismo in termini di percentuale minima di clienti finali a cui è applicato lo sconto in esito alla scelta della bolletta in formato elettronico (soglia *a*);
 - ii. prevedere che l'ammontare di reintegrazione cui avrebbero diritto gli esercenti che partecipano al meccanismo dipenda solo per una limitata quota parte dal raggiungimento di una seconda soglia (soglia *b*), definita in termini di adesione dei clienti finali alla bolletta elettronica, mentre la restante (e ben più cospicua) parte possa essere corrisposta in esito al mero soddisfacimento della soglia minima di partecipazione al meccanismo.
- 2.4 Con riferimento al requisito minimo di accesso al meccanismo incentivante (*sub i*), si ritiene opportuno confermare l'attuale valore di adesione alla fatturazione elettronica, pari ad almeno il 7% di clienti serviti da ciascun partecipante (soglia *a*), in modo tale da ammettere alla partecipazione gli esercenti che hanno una percentuale di clienti cui viene fatturato lo sconto in linea con quella che risulta essere stata raggiunta mediamente, negli anni di operatività del meccanismo, dagli

⁴ Cfr. Tabella 13 del TIV e Tabella 16 del TIVG.

operatori efficienti di un campione rappresentativo di una quota significativa dei rispettivi mercati *retail* di energia elettrica e gas naturale⁵ (vedi Tabella 1); sono al contrario esclusi i meno efficienti che hanno raggiunto risultati esigui in termini di adesione alla bolletta elettronica rispetto alla media del settore, anche al fine di minimizzare gli oneri amministrativi di partecipazione al meccanismo e di gestione dello stesso.

- 2.5 A supporto di quanto in discorso, si evidenzia, inoltre, che dai dati acquisiti dal campione di operatori esaminati, emerge altresì che, a partire dall'entrata in vigore del meccanismo, nell'anno 2016, la percentuale di clienti che richiedono la bolletta elettronica sia aumentata di circa 2 punti percentuali (di seguito: pp) mediamente ogni anno e sia anche cresciuto nel tempo il numero di esercenti la vendita che dichiarano di aver erogato lo sconto a una percentuale di clienti superiore alla predetta soglia del 7%, individuata quale condizione minima per accedere al meccanismo⁶.

Tabella 1 Media periodo 2016-2019 di clienti del servizio di maggior tutela e tutela gas cui viene applicato lo sconto per la bolletta elettronica come risultante dal campione usato per le determinazioni di RCV e QVD

Settore	Tipologia di clienti	
	Clienti domestici	BT altri usi
Energia elettrica	10%	8%
Gas naturale	Clienti domestici	Condomini uso domestico
	11%	8%

- 2.6 Le risultanze di cui sopra appaiono altresì confermate anche dalle informazioni desumibili dalle istanze di partecipazione al meccanismo presentate annualmente

⁵ Si tratta del campione di operatori utilizzato per l'aggiornamento delle componenti RCV e QVD per l'anno 2021; più in dettaglio, (i) per il servizio di maggior tutela si fa riferimento agli esercenti che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali e rappresentativi di circa il 98% dei POD e volumi riforniti in tale servizio nel 2019; (ii) per il settore del gas naturale, si fa riferimento a un campione di operatori che rappresenta circa l'84% dei PDR e circa il 76% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero per l'anno 2019.

⁶ Occorre altresì precisare che i dati forniti dal campione di operatori esaminati rappresentano una prima stima dei clienti cui viene applicato lo sconto calcolata sulla media dei clienti serviti in un dato anno. Ai fini della partecipazione al meccanismo, gli esercenti comunicano alla Cassa i dati consuntivi relativi al numero di bollette contenenti l'erogazione dello sconto effettivamente emesse sulla base dei quali viene verificato il requisito di superamento della soglia del 7%.

alla Cassa, da cui si riscontra un *trend* di crescita della diffusione delle bollette elettroniche presso i clienti serviti nei servizi di tutela (a cui non è escluso possa aver contribuito anche il meccanismo incentivante definito dall’Autorità), come dimostrato – per entrambi i settori di energia elettrica e gas naturale - da un lato, dall’incremento medio della percentuale di clienti a cui è stato applicato lo sconto, pari a circa 2 pp⁷ e, dall’altro, dal maggiore valore degli importi di reintegrazione nel tempo erogati, passati in media da poco più di un migliaio di euro il primo anno di competenza (2016) a oltre 100mila euro per il settore elettrico e oltre 20mila euro per il settore del gas naturale nell’ultimo anno (2019).

2.7 Con riferimento alla soglia *b*, da cui dipenderebbe l’ammontare di reintegrazione da riconoscere agli esercenti ammessi a partecipare al meccanismo (*sub ii*), si intende prevedere che la quota parte preponderante degli importi da riconoscere all’esercente, pari all’80% del totale, siano corrisposti a quest’ultimo al solo raggiungimento della soglia *a* di partecipazione al meccanismo mentre il restante ammontare, pari a 20%, sia erogato al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative:

1. qualora l’esercente che presenta l’istanza dimostri di aver incrementato, rispetto all’anno precedente (Y-1) a quello di competenza dell’istanza (Y), il numero di clienti cui è applicato lo sconto di almeno 1,5 pp, anche qualora nell’anno Y-1 non abbia partecipato al meccanismo;
2. qualora, nell’anno di competenza oggetto dell’istanza di reintegrazione, il livello percentuale di clienti a cui l’esercente ha applicato lo sconto per la bolletta elettronica sia almeno pari al 30% della sua base clienti, indipendentemente dall’incremento in termini di punti percentuali ottenuto rispetto all’anno precedente.

2.8 Più in dettaglio, alla luce di quanto sopra esposto, l’ammontare di reintegrazione AC_{SC} a cui avrebbe diritto ciascun esercente, per ciascuna tipologia di cliente finale, sarebbe pari a:

$$AC_{SC} = \alpha * REINT_SC_{c,Y}$$

dove:

- $REINT_SC_{c,Y}$ è l’ammontare massimo di reintegrazione spettante agli esercenti per l’anno Y per ciascuna tipologia di clienti *c*, definito analogamente a quanto previsto dagli attuali commi 21.4 del TIV e 12ter.4 del TIVG;
- α , rappresenta la quota parte dell’ammontare massimo di reintegrazione e assume valore pari a 80% o 100%, rispettivamente nei seguenti casi:
 - i. $\alpha=80\%$ se $a \leq x_{c,Y} < b$
 - ii. $\alpha=100\%$ se $x_{c,Y} \geq b$

⁷ Si tratta in particolare di 1,7 pp per settore elettrico e 2,4 pp per il settore del gas naturale nel periodo 2016-2019.

dove:

- $x_{c,Y}$ è la percentuale di punti di prelievo/riconsegna, per ciascuna tipologia di clienti c , che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, definita analogamente a quanto previsto dagli attuali commi 21.5 del TIV e 12ter.5 del TIVG;
- a è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%;
- b è il livello soglia corrispondente alla percentuale di clienti serviti che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto il cui valore è pari a:
 - $b=x_{c,Y-1}+1,5pp$, se $x_{c,Y}<30\%$;
 - $b=30\%$ negli altri casi.

- 2.9 L'intervento regolatorio prospettato avrebbe il vantaggio di incentivare gli esercenti ad incrementare di anno in anno la percentuale dei propri clienti cui viene fatturato la sconto per la bolletta elettronica, oltre la soglia minima di accesso al meccanismo, fino al raggiungimento di una massa critica di clienti (pari al 30%) che più difficilmente potrebbe essere ulteriormente incrementata dagli operatori (indipendentemente dalle iniziative poste in atto in tal senso)⁸.
- 2.10 Il predetto incentivo in capo agli operatori ad aumentare la percentuale di clienti cui è applicato lo sconto (in quanto optanti per la bolletta elettronica e per una modalità di addebito automatico degli importi fatturati) avrebbe poi delle ricadute positive sui costi, in termini ad esempio di riduzione degli oneri connessi alla morosità della clientela, con benefici, in ultima analisi, per il sistema in generale; al contempo non comprometterebbe l'equilibrio economico finanziario degli esercenti né assumerebbe un carattere sbilanciato o sproporzionato (a livello di costi) a sfavore di questi ultimi, come precedentemente obiettato dal giudice amministrativo, atteso che, solo una minima parte dell'ammontare di reintegrazione sarebbe dipendente dal raggiungimento della seconda soglia b .
- 2.11 Sul punto, si evidenzia altresì che i due valori alternativi in cui si articola il secondo livello soglia di cui al paragrafo 2.8, risultano adeguati alle finalità perseguite e non sproporzionati in quanto il tasso di crescita percentuale di clienti a cui deve essere applicato lo sconto da un anno all'altro per ottenere l'intera reintegrazione risulta in linea con quello mediamente raggiunto dal campione di operatori osservato (cfr. paragrafo 2.5), mentre la quota percentuale del 30% di clienti a cui è erogato lo sconto appare anch'essa coerente con i risultati conseguiti dagli operatori del campione osservato che hanno nel tempo ottenuto le migliori *performance* in termini di diffusione della bolletta elettronica. In tal modo, risulterebbe quindi

⁸ Si segnala inoltre che con le attuali regole previste dalla deliberazione 279/2017/R/com l'ammontare spettante all'esercente risulterebbe pari all'80% (α) della reintegrazione completa solo al raggiungimento di un livello $x_{c,Y}$ di circa il 41%.

rispettato il principio stabilito dal TAR Lombardia secondo cui occorre definire i criteri della compensazione sulla base dei dati riscontrabili nel settore di riferimento.

- 2.12 Per ultimo si segnala che il mantenimento di un incentivo cui subordinare la completa reintegrazione dei costi sopportati dagli esercenti consentirebbe anche di limitare gli oneri del meccanismo gravanti sui clienti che in ultimo sono chiamati a contribuire al relativo gettito⁹.

Q1. Si condivide l'orientamento di confermare gli aspetti generali della disciplina del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 279/2017/R/com come richiamati al punto 1.5? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide l'orientamento di confermare i valori della reintegrazione di cui alla Tabella 13 del TIV e 16 del TIVG? Se no, si chiede di indicare i motivi e fornire evidenze quantitative al riguardo.

Q3. Si concorda con la proposta di confermare la soglia di accesso al meccanismo pari al 7% dei clienti serviti cui è applicato lo sconto in bolletta? Se no per quali motivi?

Q4. Si condividono i parametri individuati per il calcolo dell'ammontare di reintegrazione (parametro α , soglie a e b)? Se no si chiede di indicare i motivi evidenziando eventuali criticità e di fornire evidenze quantitative al riguardo.

Q5. Si ritiene debbano essere implementate modalità alternative rispetto a quelle prospettate per la quantificazione delle reintegrazioni a favore degli esercenti (es. rimodulazione delle soglie, rimozione di una soglia, ecc.)? Se sì, si chiede di indicare i motivi per cui la soluzione proposta sarebbe migliorativa.

3. Modalità e tempistiche di partecipazione al meccanismo e di erogazione di eventuali conguagli

- 3.1 Nel presente capitolo sono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità e tempistiche di operatività del meccanismo:

- i. per la partecipazione da parte delle imprese interessate non soltanto con riferimento agli anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina che sarà adottata in esito alla presente consultazione, ma anche in relazione agli anni pregressi, posto che la mancata partecipazione potrebbe essere dipesa da

⁹ Si ricorda infatti che il meccanismo è finanziato dal gettito raccolto presso i clienti finali mediante la componente $DISP_{BT}$ per il settore di energia elettrica e la componente UG2 per il settore del gas naturale.

valutazioni di costo/opportunità degli esercenti rispetto alle modalità di quantificazione dell'ammontare di reintegrazione previste dalla censurata disciplina;

- ii. per l'erogazione di eventuali conguagli spettanti agli esercenti che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo nell'anno in corso e negli anni antecedenti al 2021 sulla base delle nuove regole, qui prospettate, di quantificazione dell'ammontare di reintegrazione.

3.2 In via preliminare occorre ricordare che la deliberazione 279/2017/R/com prevede che ai fini della partecipazione al meccanismo:

- a) la Cassa renda disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello oggetto di reintegrazione;
- b) gli esercenti la vendita dispongano di due mesi decorrenti dalla pubblicazione della predetta modulistica per presentare alla Cassa istanza di partecipazione;
- c) entro due mesi dalla presentazione delle istanze, la Cassa verifichi la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisca l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente la vendita;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la Cassa liquidi quanto di spettanza.

3.3 A fronte di quanto sopra, è intenzione dell'Autorità confermare le medesime tempistiche di operatività del meccanismo riportate sopra prevedendo tuttavia che, con riferimento al primo anno di applicazione delle nuove regole (2022), la Cassa:

- entro il medesimo termine di cui paragrafo 3.2 lettera a) predisponga sia i moduli di partecipazione al meccanismo per richiedere le compensazioni con riferimento agli anni intercorrenti dal 2016 al 2021, sia la documentazione necessaria affinché gli esercenti che in passato hanno partecipato al meccanismo possano ottenere la reintegrazione del differenziale tra quanto già percepito negli anni pregressi in base alle previgenti regole e quanto loro spettante in base alla nuova disciplina qui prospettata; e
- disponga di tre mesi (in luogo dei due previsti al paragrafo 3.2 lettera c)), per la verifica delle istanze di partecipazione nonché per la quantificazione degli importi di reintegrazione e degli eventuali conguagli, in considerazione del maggior numero di attività istruttorie che questa dovrà effettuare nel corso del primo anno di operatività del meccanismo.

3.4 A riguardo, si precisa altresì che, per analogia con quanto già disposto dalla deliberazione 279/2017/R/com (cfr. paragrafo 1.5 punto vii), l'ammontare di reintegrazione relativo agli anni 2016 e 2017 da corrispondere agli esercenti che in passato non avevano partecipato al meccanismo con riferimento a tali anni sarà determinato tenendo conto anche dei clienti ai quali, negli anni 2014 e 2015, sono state messe a disposizione bollette in formato elettronico.

Q6. Si condividono le tempistiche proposte di operatività del meccanismo? Se no per quali motivi?